

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, TASSONE, FALCONIO, CERIONI,
ROSSI, CARAVITA***Presentata il 15 ottobre 1980*

Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341,
concernente la validità delle domande di riconoscimento
delle qualifiche partigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia del riconoscimento della partecipazione ad attività partigiana ed alla concessione delle relative qualifiche è stata disciplinata nel tempo, dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e da diverse leggi successive che hanno però sempre previsto, per il riconoscimento dello *status* di partigiano, la proposizione, entro brevi termini di decadenza, delle domande degli interessati o dei loro aventi causa.

In conseguenza di tali disposizioni, molti cittadini, ancorché partecipanti alla Resistenza ed alla lotta armata per la Liberazione nazionale, per obiettive difficoltà di reperire la necessaria documentazione o per altre cause di forza maggiore, non poterono produrre le domande in tempo utile, determinando di fatto la loro definitiva esclusione dai previsti riconoscimenti partigiani o il « fermo » di

quelli già deliberati dalle competenti Commissioni.

Tale situazione di obiettiva ingiustizia non rispecchia certamente l'intenzione del legislatore, il quale con la previsione di termini di decadenza per la presentazione delle domande, voleva evitare possibili abusi da parte di coloro che avessero voluto alterare la realtà al fine di trarne illecito vantaggio, ma non voleva certamente compromettere o negare i legittimi diritti e aspettative di quanti, effettivamente, avessero fatto parte di formazioni partigiane e contribuito al riscatto nazionale.

D'altra parte, non va dimenticato che nell'analogo caso dei militari che parteciparono alla guerra di liberazione con i reparti regolari delle forze armate, le disposizioni vigenti non prevedono alcun termine per ottenere il riconoscimento di detta partecipazione, prevedendone, anzi,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la sola dichiarazione d'ufficio, dato che essa generalmente risulta dalla documentazione matricolare e d'archivio dell'amministrazione militare.

Con l'unità proposta di legge intendiamo ovviare all'esposta situazione di palese ingiustizia, consentendo di far luogo alle concessioni delle qualifiche partigiane soltanto quando l'attività partigiana dei richiedenti trovi obiettivo riscontro in comprovante documentazione, acquisita dall'amministrazione dello Stato anteriormente al 30 giugno 1948, data entro la quale

avrebbero dovuto pervenire le relative domande di concessione, a mente dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Di conseguenza prevediamo per i richiedenti in possesso dei sopracitati requisiti, la piena validità delle concessioni già deliberate dalle commissioni competenti anteriormente al 31 dicembre 1979 o pendenti alla stessa data, sotto la quale sono emerse situazioni di incertezza giuridica, a seguito di tardive difformi interpretazioni, tuttora al vaglio di organi giurisdizionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane - la cui probante documentazione risulta certamente acquisita dall'Amministrazione dello Stato entro il 30 giugno 1948 - sono da considerare presentate nei termini legali se pervenute al Ministero della difesa entro il 31 dicembre 1979.